



Sentenza n. 207 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatrice e redattrice: Maria Rosaria San Giorgio
decisione del 30 ottobre 2024, deposito del 19 dicembre 2024
comunicato stampa del 19 dicembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 75 del 2024

parole chiave:

IMPIEGO PUBBLICO – MILITARI – MISURE DI CONTENIMENTO DELLA
SPESA – BLOCCO DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI

disposizioni impugnate:

- art. 9, commi 1 e 21, del [d.l. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, nella [l. 30 luglio 2010, n. 122](#);
- art. 1, comma 1, lett. a), del [d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 38 della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale – inammissibilità

Il Consiglio di Stato ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78/2010, come convertito, nonché dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 122/2013. Ad avviso del rimettente, le previsioni censurate, sottoponendo allo stesso regime di blocco la categoria complessiva degli adeguamenti o dei miglioramenti stipendiali, senza alcuna distinzione o deroga per gli scatti per invalidità di servizio di cui all'art. 1801 cod. ordinamento militare, **contrasterebbero con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza**, in quanto detto beneficio, non essendo inteso a migliorare lo stato giuridico ed economico del militare, ma a **tutelarne l'integrità fisica**, sarebbe incompatibile con la disciplina limitativa degli incrementi retributivi dettata per il triennio 2011-2013 e poi prorogata sino al 31 dicembre 2014. **Sarebbe altresì violato l'art. 38 Cost.**, in quanto, per effetto delle disposizioni censurate, il personale militare **non potrebbe fruire di adeguate misure di sostegno in caso di malattia ed invalidità**, subendo, peraltro, un'ingiustificata discriminazione rispetto alle altre categorie di dipendenti pubblici, per le quali, in caso di riconoscimento di un'infermità invalidante contratta per causa di servizio, l'ordinamento prevede misure di ristoro che, non essendo collegate al trattamento stipendiale, non soggiacciono alla disciplina del blocco degli incrementi retributivi.

Dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 122 del 2013 per irrilevanza nel giudizio *a quo* e le questioni aventi ad oggetto l'art. 9, commi 1 e 21, d.l. n. 78 del 2010, come convertito, sollevate in riferimento all'art. 38 Cost., per genericità della motivazione sulla non manifesta infondatezza, il Giudice delle leggi osserva come dal testo del citato art. 1801 e dalla sua collocazione sistematica – nel Capo II del Titolo IV del Libro VI del cod. ordinamento militare, dedicato al «Trattamento economico stipendiale aggiuntivo» – emerga chiaramente che **lo scatto ivi previsto consiste in una posta economica aggiuntiva** spettante al dipendente che abbia ottenuto, non necessariamente in costanza di rapporto di impiego, **il riconoscimento della derivazione da fatti di servizio di una patologia** contemplata in una delle categorie di cui alla Tabella A allegata al d.P.R. n. 915 del 1978.

Ciò posto, il Giudice delle leggi evidenzia come – pur presentando elementi di analogia rispetto agli incrementi della retribuzione, fondamentale e accessoria, investiti dalle misure limitative – gli scatti per invalidità di servizio se ne differenziano sotto il profilo funzionale, rispondendo ad una finalità diversa da quella di miglioramento della posizione giuridica ed economica del lavoratore propria dei primi. **L'inclusione del beneficio *ex art. 1801* nel perimetro applicativo del blocco determina, quindi, un'incoerenza teleologica, poiché annette le medesime conseguenze giuridiche a fattispecie eterogenee sul piano finalistico.** L'attribuzione patrimoniale in esame, infatti, risponde al **principio generale della “compensazione” dell'infermità, ed è volta a ristorare il sacrificio derivante dall'attività di servizio.** Non va trascurato, peraltro, che gli scatti *ex art. 1801* cod. ordinamento militare sopperiscono alla mancata previsione, per il personale al quale sono destinati, di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Alla luce di ciò, la Corte evidenzia come il mancato riconoscimento degli scatti per invalidità di servizio maturati nel corso del periodo di blocco imposto dal d.l. n. 78 del 2010, come convertito, comporta, per i dipendenti interessati, **la perdita, senza possibilità di recupero, di uno specifico strumento di compensazione dell'invalidità subita a causa del servizio svolto.**

La normativa censurata, pertanto, esibendo un'intrinseca irragionevolezza, è dichiarata **incostituzionale nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione gli scatti per invalidità di servizio di cui all'art. 1801 cod. ordinamento militare.**

Domiziano Pierantoni